

AI DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' Istituto Comprensivo "I. Silone"
Via San Gottardo 1
65015 Montesilvano

Oggetto: RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA E RICHIESTA DI ISTRUZIONE PARENTALE

Il/La sottoscritto/a

nato/a (.....) il

residente a Via/Piazza

tel.:; Email:

e il/la sottoscritto/a

nato/a (.....) il

residente a Via/Piazza

tel.:; Email:

GENITORI di

nato/a (.....) il

iscritto/a presso Codesto Istituto per l' Anno Scolastico/....., nella classe

della scuola Primaria Media plesso: Sede Colle

DICHIARANO

- o di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna;
- o che intendono provvede direttamente all'istruzione del/della proprio/a figlio/a avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- o che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del proprio figlio;
- o che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al/alla proprio/a figlio/a avvalendosi anche della collaborazione di professionisti competenti sul piano culturale e didattico;
- o che si impegnano a produrre domanda di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
- o che l'istruzione parentale sarà svolta presso:

.....

Montesilvano,

.....
(firma del padre)

.....
(firma della madre)

Visto: si concede non si concede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta MARTORELLA)

.....

RIFERIMENTI NORMATIVI

ISTRUZIONE PARENTALE

L'istituto giuridico dell'educazione parentale stabilisce che l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire anche al di fuori del contesto scolastico.

La famiglia deve dichiarare di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedere all'istruzione del proprio figlio.

Legislazione di riferimento

Costituzione Italiana

Art. 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Art. 33 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto legislativo 297/94 Art. 111

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto Legislativo n. 76/2005

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto - dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

Circolare 93 del 23 12/2005

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto - dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniora alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Circolare M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

Esami di idoneità

La C.M. n. 35 del 26/3/2010, oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) All'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).

Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'istituzione privata.

Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Montesilvano,

.....
(firma del padre)

.....
(firma della madre)